



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

PRATICA DET - 1068 - 2017

DETERMINAZIONE ECONOMIA ATT.PROD. AGRICOLTURA

N° 1043 del 09-08-2017

OGGETTO: L.R. 3/94: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI CACCIA AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 5 NELLA ZONA COMPRENSIVA E ADIACENTE IL MONOBLOCCO OSPEDALIERO "OSPEDALI RIUNITI DELLA VALDICHIANA SENESE" IN LOC. NOTTOLA NEL COMUNE DI MONTEPULCIANO.

IL RESPONSABILE

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "**Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto "Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017, il Bilancio Pluriennale 2017-2019, ed i relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20.02.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2017;

VISTA la legge regionale n° 3 del 12 Gennaio 1994 di recepimento della Legge Nazionale 11 Febbraio 1992, n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATO in particolare l'art. 33, comma 8°, della suddetta L.R., ove si stabilisce che i Comuni possono vietare, per periodi limitati di tempo, l'esercizio venatorio in zone determinate per ragioni turistiche o altre motivazioni, che abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO che, il Comune di Montepulciano ha necessità di istituire un divieto di caccia ai sensi dell'art. 33 della L.R. 3/94 nella zona adiacente il monoblocco ospedaliero "Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese" in loc. Nottola;

RITENUTO necessario, in ordine alla pubblica incolumità nella zona interessata, l'istituzione di un divieto di qualsiasi forma di caccia a causa dell'esistenza del monoblocco ospedaliero che determina una notevole circolazione di mezzi, di visitatori e di personale ivi impiegato a vario titolo, esistendo nella fattispecie le motivazioni "...per la tutela della incolumità delle persone"... così come recita il più volte citato art. 33 della L.R. 3/94;

RAVVISATA pertanto la opportunità e l'urgenza, di istituire ai sensi del citato art. 33 un divieto di caccia provvisorio sul territorio di cui alla cartografia allegata al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, in scala 1:7.000 in attesa di trovare una definitiva soluzione di gestione del comprensorio oggetto del divieto stesso;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di istituire con decorrenza a partire dalla data della presente disposizione, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 33 della L. R. 12/01/94, n° 3, il divieto speciale di caccia che comprende l'area su cui insiste il Monoblocco ospedaliero "Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese" in loc. Nottola nel comune di Montepulciano, e la superficie circostante per complessivi ha 65, secondo i confini evidenziati nella cartografia allegata al presente provvedimento sub lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di fissare la scadenza del divieto di caccia di cui trattasi al **28 FEBBRAIO 2018**;
3. di trasmettere il presente atto all'ATC SI 8, nonché al Dirigente del Servizio Caccia della Regione Toscana;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile dell'area
Dott.ssa Grazia Torelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.